MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI CITTADINI, PER ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E DI ALTRE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO

Art. 4

Personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. La spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' ridotta in misura pari a euro 30.010.352 a decorrere dall'anno 2012.». Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 27.438.036, per l'anno 2012, si provvede mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per la quota parte destinata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Versione in vigore dal 21 giugno 2012, non più in vigore dal 10 agosto 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno
Estremi	Decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79
Capo	II — Disposizioni per la funzionalità e l'autofinanziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2012

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-garantire-la-sicurezza-dei-cittadini-per/art-4-personale-volontario-del-corpo-nazionale-dei-vigili-del-fuoco/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it